

ALLEGATO III

Descrizione attività della Commissione

Art. 1 – Funzioni La Commissione di gestione:

- elabora le proprie regole di funzionamento interno ed eventuali successive modifiche;
- riceve le domande per la concessione in uso del marchio presentate dalle aziende e la documentazione a queste allegata, ne verifica la completezza ed esprime una valutazione di idoneità, verificando che le aziende risultino, in possesso dei requisiti necessari definiti nell'ambito del Regolamento d'uso del marchio di certificazione e dei Disciplinari di produzione di riferimento per il prodotto/servizio in questione;
- supporta, in qualità di organo consultivo, il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso nella ratifica della concessione all'uso del marchio;
- prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifica, integrazione e/o aggiornamento dei singoli disciplinari di produzione, esprimendosi entro tre mesi dalla ricezione della richiesta;
- richiede l'eventuale consulenza di esperti qualificati per l'adempimento di quanto previsto al punto precedente o per qualsiasi altra questione tecnica attinente il marchio;
- dispone attività di controllo e vigilanza e le coordina, avvalendosi della collaborazione di enti o imprese esterne di comprovata esperienza nel settore delle certificazioni ambientali per l'esecuzione delle attività e proponendo le eventuali sanzioni da applicare in caso di individuazione di irregolarità;
- comunica all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso le decisioni prese in merito ad eventuali sanzioni comminate, ai fini dell'aggiornamento del Registro delle aziende;
- redige ed aggiorna l'elenco degli organismi incaricati di effettuare i controlli e lo invia a tutte le imprese iscritte nel Registro delle aziende, all'atto dell'emissione e/o della modifica;
- sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento d'uso del marchio collettivo e dei disciplinari specifici.

Art. 2 – Composizione

1. La Commissione è composta da:

- il direttore dell'Ente Parco, o suo delegato;
- il responsabile dell'Ente Parco per il marchio, o suo delegato, anche non interno all'ente, ma incaricato da esso e di comprovata competenza ed esperienza in materia;
- un impiegato dell'Ente Parco, o suo delegato, anche non interno all'ente, ma incaricato da esso e di comprovata esperienza e competenza in materia.

2. Il direttore dell'Ente Parco assume la presidenza della Commissione.

3. Possono partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del presidente, tecnici esperti in relazione a specifiche materie all'ordine del giorno.

Art. 3 – Riunioni

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione ai propri compiti.
2. La Commissione si intende regolarmente riunita se è presente, all'inizio dei lavori, la maggioranza dei suoi membri e se questa comprende il presidente o suo delegato.

Art. 4 – Ordine del giorno

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.

2. In caso di urgenza, il presidente può fare esaminare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. Il presidente invia ai membri della Commissione, tramite posta elettronica, la convocazione con la proposta di ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 5 – Deliberazioni

1. Tutti i membri della Commissione hanno funzione deliberante.
3. Le deliberazioni della Commissione sono assunte secondo la prassi del consenso; in caso di questioni controverse, per le quali risulta difficoltoso il raggiungimento del consenso, la Commissione può mettere ai voti le posizioni divergenti. La deliberazione, in questo caso, viene assunta a maggioranza.

Art. 6 – Verbali

1. Una sintesi delle decisioni assunte dalla Commissione viene preparata dal presidente, letta e approvata alla chiusura della stessa riunione.
2. Il verbale della riunione viene trasmesso, entro 10 giorni, ai componenti della Commissione via mail per l'approvazione. Eventuali osservazioni da parte dei membri della Commissione dovranno pervenire entro ulteriori 10 giorni. Il presidente invia la stesura definitiva a tutti i membri.
3. I verbali delle riunioni devono riportare anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.